

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1122-A)

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE PELIZZO)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FERRARI e DESANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1960

Comunicata alla Presidenza il 13 novembre 1961

Modifica dell'articolo 7, ultima parte, del decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, relativo alla misura massima di contributo da parte degli utenti di strade vicinali

ONOREVOLI SENATORI. — I consorzi di strade vicinali, per il pagamento delle spese di funzionamento e di quelle inerenti alla esecuzione delle opere di sistemazione e ricostruzione della strada, attingono i mezzi finanziari alla contribuzione dei singoli utenti. Soltanto in piccola parte vi possono concorrere i Comuni e lo Stato.

La contribuzione può avvenire in forma volontaria od obbligatoria, ma in ogni caso per la validità delle deliberazioni che approvano i progetti esecutivi è necessario il voto favorevole di un numero di utenti il quale rappresenti od assuma un complessivo contributo non inferiore ai 6 decimi della spesa totale.

Nulla da dire circa il contributo volontario che essendo tale, non soffre alcuna limitazione.

Ma è evidente che, raramente, si riesce a raggiungere l'accordo dei consorziati in ordine sia alla determinazione del contributo, sia alla ripartizione del medesimo tra i singoli utenti.

In dipendenza di ciò si deve ricorrere alle contribuzioni in forma obbligatoria ed i consorzi a ciò sono facoltizzati dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446.

L'ultima parte di detto articolo determina la misura massima della contribuzione, stabilendo che non può essere superiore al dop-

pio dell'imposta principale gravante sul fondo.

Ora gli onorevoli Senatori, proponenti il presente disegno di legge, dopo di aver rilevato che il contributo annuo limitato nel massimo al doppio della imposta, così come è disposto dal succitato decreto legge luogotenenziale dell'ormai lontano anno 1918, non è più, alla data di oggi, sufficiente a coprire le spese necessarie per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, hanno chiesto che il contributo stesso venga elevato dal doppio al quintuplo della imposta anzidetta.

L'invocata disposizione di legge è quanto mai giustificata. Basti, infatti pensare, che rispetto all'anno 1918, non vi è corrispondenza fra l'aumento del costo delle opere e l'aumento dell'imposta fondiaria.

Invero in base all'articolo 53 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (articolo 24 del decreto-legge luogotenenziale 19 ottobre 1914, numero 384) l'imposta sul reddito dominicale dei terreni è dovuta nella misura di lire 10 per ogni 100 lire di reddito dominicale imponibile. È noto che i redditi dominicali sono quelli risultanti dalla revisione generale degli estimi catastali disposta con re-

gio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589 (convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976) rivalutati mediante moltiplicazione per il coefficiente 12, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356.

Ora l'aumento dell'imposta fondiaria, risultante dopo gli aumenti e le rivalutazioni di cui si è detto, resta pur sempre molto al di sotto di quello che è l'aumento dei costi delle opere, riferiti all'anno 1918, sotto la cui data è stata determinata la misura massima della contribuzione obbligatoria.

Nel divario dell'aumento delle anzidette prestazioni sta la ragione della opportunità di elevare il limite massimo della contribuzione di utenza se si vuole, almeno in parte, adeguare la misura del contributo al fabbisogno finanziario dei consorzi.

Sono queste sostanzialmente le ragioni che hanno indotto la 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia ed autorizzazioni a procedere) ad esprimere, in sede referente, parere favorevole e che nel contempo hanno convinto il sottoscritto relatore della bontà del provvedimento che viene raccomandato alla approvazione della Assemblea.

PELIZZO, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

La parola « doppio » inserita nell'ultima parte dell'articolo 7 del decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, è sostituita dall'altra « quintuplo ».